

F.A.Q.

Servizi di didattica e di coordinamento della disciplina del tennis negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. organizza i relativi corsi REP. 05/2017 – CIG: 7040237B5A.

D.1 Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) 14.2 Requisito di idoneità professionale. La nostra Associazione Sportiva vorrebbe partecipare con un numero di Insegnanti idonei al progetto, l'Associazione e gli Insegnanti non hanno l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (perché non è obbligatoria), vorremmo sapere se possiamo partecipare.
- 2) Le tariffe della Milanosport dei corsi tennis e delle lezioni private nei tre anni di contratto rimarranno stabili?

R.1 1) Il D.Lgs. 50/2016 all'art. 83 co. 2 prevede per i requisiti di idoneità professionale che i concorrenti alle gare siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Inoltre, indipendentemente dal *nomen iuris* o dalla forma giuridica assunta, che si tratti di un'associazione riconosciuta o meno, ciò che rileva ai fini dell'iscrizione obbligatoria nel Registro delle Imprese è la presenza dei presupposti di fatto che caratterizzano l'impresa ai sensi dell'art. 2082 c.c. (attività, professionalità, economicità, organizzazione) con la conseguenza che l'imprenditore è il centro di imputazione di quella determinata attività:

Professionalità: l'attività deve essere svolta in modo non saltuario, non accidentale, non occasionale ma in modo continuativo ed ininterrotto.

Economicità: l'attività d'impresa viene svolta con un metodo (detto "economico") che persegue una tendenziale copertura dei costi con i ricavi.

Organizzazione: sistematica aggregazione di mezzi materiali e immateriali, al di là della scarsità dei beni predisposti, tanto più quando l'attività non necessita di mezzi materiali e personali rilevanti.

Nel momento in cui un soggetto svolge un'attività che, in concreto, abbia i connotati di cui all'art. 2082 c.c. è un'impresa e da ciò consegue che il relativo centro d'imputazione degli interessi è l'imprenditore.

La nozione di imprenditore dettata dal Codice Civile all'art. 2082 deve essere letta in modo coordinato con la previsione relativa all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2195.

La Direttiva Servizi 123/2006/CE recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 59/2010 e suoi successivi decreti attuativi ha ridefinito la figura dell'imprenditore giungendo ad una nozione d'impresa che contempera quella delineata in ambito comunitario con quella evolutasi nel tempo in ambito strettamente nazionale, esaminando gli elementi essenziali contenuti nell'art. 2082 con particolare riferimento al concetto di attività.

Il recepimento della Direttiva Servizi, ha portato ad allargare il concetto di attività di impresa e, quindi, di attività iscrivibile nel Registro delle Imprese, facendovi ricadere tutte quelle attività di prestazione di servizi che non siano riconducibili ad attività professionali (esercitate sulla base di iscrizione in apposito albo professionale).

Sono assoggettate all'iscrizione nel Registro delle Imprese quelle attività (tratte anche dalla codifica ATECO) che in passato erano considerate "atipiche" o più generalmente definite come "partite IVA" che, laddove svolte in modo non occasionale o saltuario, devono obbligatoriamente essere iscritte nel registro delle imprese, tra le quali rientra anche l'attività/servizi di cui alla gara *de qua*.

Nel caso di specie, pertanto, la S.A. richiede la prestazione di servizi che si concretano in un'attività oggettivamente commerciale e come tale soggetta all'iscrizione obbligatoria al Registro delle Imprese.

- 2) Ai fini della partecipazione alla gara è ininfluenza che le tariffe rimangano o meno stabili nel corso della durata contrattuale poiché il servizio richiesto dalla S.A. sarà retribuito a tariffa oraria.

- D.2** Per definire nel modo migliore gli accordi con le figure professionali si chiede cortesemente di sapere i periodi di non insegnamento.
- R.2 Nel mese di agosto potrà essere richiesto un numero esiguo di ore di servizio per i Campus estivi; mentre per le sospensioni e festività può essere consultato a titolo indicativo il CALENDARIO FESTIVITÀ CORSI STAGIONE 2016 – 2017 al seguente link:
<http://www.milanosport.it/istituzionali/corsi/?capitolo=calendario-festivita-corsi-stagione-2016-2017>